

Pubblicato il 05/06/2026

**N. 10419/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14962/2025 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14962 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione n. -OMISSIS-di protocollo del 20 novembre 2025

(notificata il 24 novembre 2025) con la quale il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha escluso il Vice Brigadiere -OMISSIS-dal concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione (2025-2026) di complessivi 255 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, per mancanza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. j), del bando di concorso;

- dell'art. 2, comma 1, lett. j) del bando del concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione (2025-2026) di complessivi 255 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri (indetto con determinazione n. M_D AB05933 DE12025 0000512 di protocollo dell'11 giugno 2025 del Direttore generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa), nella parte in cui prevede che «al concorso possono partecipare i militari dell'Arma dei Carabinieri di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b), che non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi»;

- di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o connessi ai provvedimenti suindicati,

e per la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, comma 1, lett. g-bis), del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui impone, tra i «requisiti generali per il reclutamento» quello di non essere «in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi».

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2.2.2026:

per l'annullamento

- della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 19 dicembre 2025 e dell'elenco ad essa annesso, costituente parte integrante della stessa, con cui il Vice direttore generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione riservato agli appartenenti ai ruoli dei Sovrintendenti dei Carabinieri, nella parte in cui (artt. 2 e 3 del provvedimento) non ricomprende tra i nominativi dei candidati idonei di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), punto 1) del bando di concorso, dichiarati vincitori, anche l'odierno ricorrente;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento e, comunque, della graduatoria concorsuale sopra richiamata.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2026 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la presente causa ha ad oggetto, oltre all'esclusione di parte ricorrente, anche la graduatoria del concorso in oggetto, impugnata con i motivi aggiunti;

Ritenuto che sussiste, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del gravame avverso la graduatoria risulta effettuata, al momento, soltanto nei confronti di alcuni dei controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della Amministrazione resistente della presente ordinanza e dei motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che a tali incumbenti parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 40 (quaranta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto, altresì, che sia da completare l'istruttoria in vista dell'udienza di merito e, per l'effetto, si debba richiedere:

- alla Amministrazione ed al ricorrente, per quanto di rispettiva pertinenza, informazioni di aggiornamento in merito allo stato del

procedimento penale nel quale è stato disposto il rinvio a giudizio del ricorrente dinnanzi al Tribunale Militare di Roma, con decreto del GIP del 12.11.2025 (proc. n. -OMISSIS- R.G.N.R.; n.-OMISSIS-R.G. GIP);

- all'Amministrazione, entro gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, breve relazione in ordine alla posizione del ricorrente all'esito dell'8^a Corso superiore di qualificazione per Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, al quale il medesimo è stato ammesso "con riserva";

Ritenuto di fissare, per il merito, la pubblica udienza del 9 dicembre 2026, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- richiede al Ministero della Difesa ed a parte ricorrente, per quanto di rispettiva pertinenza, gli elementi informativi sui due punti di cui in motivazione;
- rinvia la causa all'udienza del giorno 9 dicembre 2026, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2026

con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Chiara Cavallari, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.